

**CHIARIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**  
**AL D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia")**

**(Circolare n. 8/E dell'Agenzia delle Entrate)**

**ARTICOLO 6**

***(Requisizioni in uso o in proprietà)***

*Misura straordinaria per agevolare il reperimento, da parte delle istituzioni, di beni essenziali per fronteggiare lo stato di emergenza epidemiologica.*

**a. Natura dell'indennità corrisposta per le requisizioni in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico-chirurgici per disposizione del Capo Dipartimento della Protezione Civile (§ 5.1)**

Le requisizioni in uso o in proprietà, accompagnate da indennità, costituiscono cessioni di beni ai fini IVA ex art. 2 del D.P.R. n. 633/1972, se poste in essere da un soggetto passivo nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

**ARTICOLO 61**

***(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)***

*Sospensione dal 2 marzo al 30 aprile 2020 degli obblighi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dei versamenti iva per i soggetti che svolgono le attività elencate alle lettere da a) ad r) – (settori c.d. specifici).*

**a. Esercizio di più attività nell'ambito della stessa impresa (§ 1.2)**

Ai fini della fruizione del beneficio relativo alla sospensione dei suddetti termini, ove il soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa impresa, è necessario che le attività agevolate siano svolte in misura prevalente rispetto alle altre (*i.e.* sia riconducibile ad esse la maggiore parte di ricavi conseguiti nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione).

**b. Impresa avente codice ATECO non menzionato nell'elenco indicativo dalla risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 (§ 1.3)**

L'elenco di codici ATECO fornito dall'Agenzia delle Entrate<sup>1</sup> ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti cui è applicabile la sospensione in esame. Tale sospensione

---

<sup>1</sup> L'Agenzia delle Entrate, con le Risoluzioni nn. 12/E e 14/E del 2020 ha fornito, a titolo indicativo, un elenco dei codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall'art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 e dall'art. 61, comma 2, lettere da a) a q), del D.L. n. 18/2020.

è, quindi, applicabile anche ai soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili ai codici ATECO individuati, purché riferibili, nella sostanza, ad una delle categorie economiche indicate.

**c. Gruppo IVA e Liquidazione IVA di Gruppo (§ 1.4 e 1.5)**

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle società controllanti nell'ambito del Gruppo IVA e della Liquidazione IVA di Gruppo, a condizione che i soggetti aderenti a tali regimi svolgano una o più attività riconducibili alle categorie economiche agevolate e che l'ammontare dei ricavi di tali attività (relativi all'ultimo periodo d'imposta oggetto di dichiarazione) rappresenti cumulativamente la parte prevalente dei ricavi complessivi dei soggetti aderenti ai regimi in commento.

**ARTICOLO 62**

***(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)***

*Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, relativamente ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.*

**a. Termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso, atti pubblici e scritture private autenticate, sia in modalità cartacea, sia telematica (§ 1.12)**

E' ricompreso tra gli adempimenti tributari sospesi anche l'obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall'art. 5 del TUR, indipendentemente dalla circostanza che la registrazione di atti pubblici e scritture private autenticate e non autenticate avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

**b. Presentazione della dichiarazione di successione (§ 1.16)**

Qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione (un anno dalla apertura della stessa) scada nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, tale adempimento rimane sospeso e dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

Ove il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, intenda presentare comunque la dichiarazione di successione sarebbe anche tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti.

**c. Versamenti dell'imposta di registro in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione (§ 1.21)**

Il contribuente che si avvalga della sospensione per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non è tenuto al relativo versamento dell'imposta.

Ove il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, richiedesse la registrazione dei contratti sarebbe anche tenuto al versamento della relativa imposta. Il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.

## ARTICOLO 65

### *(Credito d'imposta per botteghe e negozi)*

*Credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute per il mese di marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).*

#### **a. Pagamento del canone pattuito (§ 3.1)**

Il credito matura solo in caso di effettivo pagamento del canone.

#### **b. Tipologia di immobili/attività escluse (§ 3.2)**

Sono esclusi dall'agevolazione i contratti di locazione di immobili non rientranti nella categoria catastale C/1 anche se aventi destinazione commerciale (ad esempio gli immobili di categoria D/8).

## ARTICOLO 66

### *(Incentivi fiscali per erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

*Detrazione di imposta lorda pari al 30% (fino ad un massimo di Euro 30.000), ovvero deduzione dal reddito d'impresa, per le donazioni, in denaro o in natura, effettuate nel 2020 rispettivamente da persone fisiche o enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per finanziare interventi a sostegno dell'emergenza epidemiologica.*

#### **a. Deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d'impresa (§ 5.2)**

La deduzione in esame è collegata esclusivamente all'erogazione liberale effettuata e non è parametrata al reddito d'impresa conseguito e dichiarato nel 2020. La deduzione, pertanto, spetta anche qualora l'impresa erogante si trovi in perdita fiscale.

#### **b. Trattamento IVA delle donazioni in natura (§ 5.3)**

Le donazioni in natura non sono gravate da IVA (e il donante mantiene il diritto alla detrazione), solamente al ricorrere delle condizioni soggettive e oggettive di cui

all'art. 6, comma 15, della L. n. 133/1999<sup>2</sup> che, in sintesi, assimila la fattispecie alla distruzione ai fini IVA.

**c. Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali finalizzate a misure urgenti di solidarietà alimentare (§ 5.4)**

Nell'ambito oggettivo di tale disposizione rientrano anche le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d'impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare, purché i beneficiari di tali donazioni siano tra i soggetti indicati dal primo comma dell'art. 66.

**d. Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali effettuate a strutture ospedaliere (§ 5.5)**

Rientrano nel novero delle donazioni agevolabili:

- (i) le donazioni effettuate in favore degli enti espressamente elencati dallo stesso art. 66 (Stato, regioni, fondazioni, ecc.), nonché quelle eseguite anche per il tramite degli enti richiamati dall'art. 27 L. n. 133/1999<sup>3</sup>; e
- (ii) le donazioni eseguite da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito di impresa direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell'emergenza COVID-19.

---

<sup>2</sup> La donazione deve avere a oggetto: prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (da emanare), destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza. I soggetti beneficiari sono i seguenti: enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.

<sup>3</sup> Si tratta di: fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del DPCM 20.6.2000.

## ARTICOLO 67

### *(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)*

*Sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso<sup>4</sup>, da parte degli uffici degli enti impositori. (...)*

*Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.*

#### **a. Prescrizione e decadenza attività uffici (§ 2.1).**

La proroga dei termini di decadenza prevista dal combinato disposto dell'art. 67, comma 4, del Decreto Cura Italia (di seguito, il "Decreto") e dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2015, riguarda tutte le fattispecie per le quali è prevista una decadenza dei termini, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle disciplinate dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (imposte sui redditi), dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 (Iva), dall'art. 76 del D.P.R. n. 131/19786 (imposta di registro) e dell'art. 27 del D.Lgs. n. 346/1990 (imposta di successione e donazione).

#### **b. Imposte per le quali è prevista decadenza infrannuale (§ 2.4).**

La proroga dei termini di decadenza prevista dal combinato disposto dell'art. 67, comma 4, del Decreto e dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2015, si applica anche ai termini di decadenza infrannuale (ad esempio in materia di imposta di registro).

#### **c. Termini di decadenza accertamento ai sensi dell'articolo 10-bis legge 27 luglio 2000, n. 212 (§ 2.3).**

La proroga dei termini di decadenza prevista dal combinato disposto dell'art. 67, comma 4, del Decreto e dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2015, si applica anche ai termini di decadenza per la notifica dei c.d. accertamenti "anti-abuso" di cui all'art. 10-bis della Legge n. 212/2000.

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dall'art. 67, comma 1, del Decreto, la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83 del Decreto si applica anche alle attività di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

### ARTICOLO 83

*(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)*

*Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile<sup>5</sup> 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020<sup>6</sup>.*

*Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile<sup>7</sup> 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.*

*(...)*

*Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.*

#### **a. Imposte per le quali è prevista decadenza infrannuale (§ 2.4).**

Per gli atti di liquidazione, non richiamati nella Circolare n. 17/E del 2016 (ossia per gli avvisi di liquidazione diversi da quelli per insufficiente dichiarazione di valore, occultamento di corrispettivo, decadenza dalle agevolazioni prima e decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina) e per i quali il termine di pagamento non è collegato al termine di proposizione del ricorso, non opera alcuna sospensione per il versamento (non trova applicazione neppure l'art. 62 del Decreto il quale non sospende i termini dei versamenti, ad eccezione di quelli in autoliquidazione espressamente previsti).

---

<sup>5</sup> Termine prorogato all'11 maggio 2020 ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020.

<sup>6</sup> Vd. nota 5.

<sup>7</sup> Vd. nota 5.

**b. Contenzioso. Rapporto tra i termini previsti dall'articolo 67 del Decreto con quelli di cui all'articolo 83 del Decreto (§ 2.8).**

L'art. 67 del Decreto contiene una disciplina generale di riferimento per la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori, fatte salve le specifiche deroghe previste dalle altre norme "speciali" contenute nel Decreto stesso, quale ad esempio, l'art. 83 del Decreto. Di conseguenza con riferimento a tutti i termini processuali e, in particolare, per la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 564/1992, risulta applicabile la specifica sospensione di cui al citato art. 83, comma 2 del Decreto.

**c. Sospensioni ex articoli 67 e 83 del Decreto (§ 2.15).**

La sospensione dei termini di impugnazione di cui all'art. 83 del Decreto risulta applicabile a tutti gli istituti definitivi che fanno esplicito rinvio, ai fini del godimento del beneficio, ai termini per l'impugnazione dell'atto (si pensi all'acquiescenza ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, alla definizione degli atti di contestazione ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997, alla possibilità di presentare istanza di adesione a seguito della notifica di un avviso di accertamento ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997, alla presentazione delle istanze IPEA/IPEC).

**d. Termine per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione (§ 2.7).**

Per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione a seguito della notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista dall'art. 67 del Decreto, bensì quella prevista dall'art. 83 del Decreto con riguardo al termine per l'impugnazione. In tal caso, come già chiarito nella Circolare n. 6/2020, si applicano cumulativamente: (i) sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, prevista ordinariamente dal comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997, (ii) sia la sospensione (dal 9 marzo al 15 aprile<sup>8</sup> 2020) prevista dall'art. 83 del Decreto.

---

<sup>8</sup> Vd. nota 5.

**e. Adesione non firmata (§ 2.13).**

Per l'accertamento con adesione non ancora sottoscritto, al termine di 90 giorni previsto dal comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997 per la conclusione del procedimento, non si applica la sospensione prevista dall'art. 67 del Decreto, bensì quella prevista dall'art. 83 del Decreto. Pertanto, si applicano cumulativamente: (i) sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, prevista ordinariamente dal comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. n. 218/1997, (ii) sia la sospensione (dal 9 marzo al 15 aprile<sup>9</sup> 2020) prevista dall'art. 83 del Decreto.

**f. Adesioni - Atto di adesione già sottoscritto e termine di 20 giorni (perentori) per il pagamento (§ 2.14).**

Come già chiarito nella Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, il termine di versamento della prima rata o dell'intero importo dovuto a seguito dell'adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto (ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997), non beneficia di alcuna proroga o sospensione introdotta dal Decreto.

**g. Procedure concorsuali (§ 2.16).**

Tenuto conto che l'art. 83 del Decreto stabilisce la sospensione (dal 9 marzo al 15 aprile<sup>10</sup> 2020) del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili (tra i quali rientrano le procedure concorsuali) e, in genere, di tutti i termini procedurali, sono da ritenersi sospesi anche i termini prescritti per il compimento di atti nei procedimenti di natura concorsuale e, pertanto, anche i termini per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo.

In particolare, il termine per l'insinuazione tempestiva, essendo correlato alla fissazione dell'udienza per la verifica dello stato passivo (trenta giorni prima dell'udienza), slitta per effetto del rinvio d'ufficio di tutte le udienze a data successiva al 15 aprile<sup>11</sup> 2020, rinvio che viene disposto in modo da consentire il rispetto dei termini computati a ritroso, come stabilito dal citato art. 83. Relativamente, invece, al termine per l'insinuazione tardiva, essendo correlato al deposito del decreto di

---

<sup>9</sup> Vd. nota 5.

<sup>10</sup> Vd. nota 5.

<sup>11</sup> Vd. nota 5.



esecutività dello stato passivo (un anno dal deposito), la sua scadenza è prorogata per il numero di giorni corrispondente al periodo di sospensione.

Laddove dovesse verificarsi l'esigenza di compiere un'attività propedeutica agli adempimenti connessi alla procedura concorsuale nel rispetto della tempistica scaturente dallo spirare del termine del periodo di sospensione previsto dall'art. 83 del Decreto, gli Uffici sono legittimati a procedere alle relative iniziative propedeutiche all'adempimento (ad esempio, liquidazione anticipata delle dichiarazioni fiscali, notifica di avvisi di accertamento).

### ARTICOLO 103

#### *(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)*

1. *Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile<sup>12</sup> 2020 (...).*
2. *Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.*

**a. Sospensione procedimenti amministrativi – procedimenti per rilascio di certificati di ogni tipo e comunque denominati non ancora emessi dagli uffici fiscali (§ 2.18).**

La sospensione dei termini prevista dal primo periodo del primo comma dell'art. 103 del Decreto (dal 23 febbraio al 15 aprile<sup>13</sup> 2020) si applica anche ai procedimenti di rilascio di certificazioni da parte degli Uffici dell'Agenzia delle entrate (gli Uffici provvederanno, comunque, per quanto possibile, al rilascio dei certificati secondo le istruzioni fornite nel periodo emergenziale volte a limitare gli spostamenti fisici da parte dei contribuenti e dei loro rappresentanti, nonché del personale dipendente).

**b. Gestione istanze di sospensione legale della riscossione (§ 2.19).**

I termini relativi agli adempimenti previsti a carico dell'ente creditore dall'art. 1, commi da 537 a 543, della Legge n. 228/2012 devono ritenersi sospesi ai sensi

---

<sup>12</sup> Termine prorogato al 15 maggio 2020 ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020.

<sup>13</sup> Vd. nota 12.

dell'art. 67 del Decreto, ovvero dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (e non già ai sensi dell'art. 103 del Decreto dal 23 febbraio al 15 aprile<sup>14</sup> 2020).

La sospensione prevista dall'art. 103 del Decreto trova invece applicazione con riguardo alla dichiarazione che, a pena di decadenza, il contribuente, ai sensi del comma 538 del citato art. 1 della Legge n. 228/2012, deve presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte dell'Agente della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa dallo stesso.

**c. Validità delle attestazioni di residenza all'estero (§ 2.20).**

Considerata la crescente diffusione del COVID-19 in numerosi Paesi del mondo (che si trovano, pertanto, in uno stato emergenziale analogo a quello italiano), la proroga al 15 giugno 2020, del termine di validità dei certificati e degli attestati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, trova applicazione anche alle attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni finanziarie estere (e, in particolare, ai certificati di residenza rilasciati dalle autorità estere, necessari ai fini dell'applicazione delle ritenute ridotte previste dalle normative interne o convenzionali), la cui validità si considera, pertanto, prorogata (spetta all'intermediario che applica il regime tributario di maggior favore, l'onere di verificare la situazione di oggettiva difficoltà o impossibilità del soggetto estero di reperire la documentazione in esame a causa dello stato emergenziale - anche in termini di diffusione epidemiologica e di intensità delle misure restrittive - esistente nel Paese estero interessato).

Roma-Milano, 10 aprile 2020

---

<sup>14</sup> Vd. nota 12.